

STATUTO

UNITÀ CINOFILA SALVATAGGIO NAUTICO – ODV

Articolo 1. DEFINIZIONE

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche del Regolamento delle Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività di Protezione Civile, svolge la sua attività l’Associazione di volontariato senza fine di lucro denominata «Unità Cinofila Salvataggio Nautico – ODV», anche abbreviato in «UCSN – ODV».

La sede legale dell'Associazione è in Fucecchio (FI) all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero ed ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative, e sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Articolo 2. FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, Art. 5 CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, Art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, Art. 5 CTS);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera Y, Art. 5 CTS).
- In particolare, sono finalità della Associazione "UCSN":
 - o l'educazione e l'insegnamento ai cani di ogni razza ed al relativo conduttore delle attività acquatiche, con specifica attitudine al recupero di cose ed al salvataggio di persone in acqua mediante apposite sedute di addestramento in acqua ed a terra;

- il conseguimento di brevetti operativi e sportivi, di qualsiasi natura e genere purché promossi da Enti aventi scopi statuari non contrastanti a quelli della "UCSN"
- la promozione e/o la diffusione e/o l'utilizzo delle Unità Cinofile da Salvataggio in attività di volontariato della Protezione Civile;
- la valorizzazione del binomio uomo-cane;
- la partecipazione e/o l'organizzazione di eventi di qualsiasi natura e genere inserite in ambito sociale;
- i progetti in favore di persone portatrici di handicap anche organizzate indistintamente da altri Enti, Soci del Gruppo, privati, ecc.
- lo sviluppo e l'attuazione di incontri e di corsi di formazione e/o di aggiornamento in materia cinofila;
- formazione di unità cinofile di salvataggio che prestino soccorso ed assistenza alle persone in difficoltà nelle acque interne e marine ed alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di qualsiasi genere limitatamente al settore di specializzazione dell'associazione stessa;
- attività di sorveglianza e pattugliamento spiagge e attività di salvataggio a mezzo unità cinofile anche in appoggio alla Protezione civile, alla Guardia Costiera ed agli Enti preposti al salvataggio sia lungo le spiagge, sia nelle acque interne che marine, sia nell'ambito di manifestazioni ove sia richiesto l'intervento dell'Associazione stessa;
- l'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline anche sportive;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica "di salvataggio";
- promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l'esercizio di attività sportive;
- istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
- conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;
- sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinesche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
- organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
- formazione al salvataggio con SUP Rescue;
- formazione al salvataggio con Moto d'acqua;
- corsi ludico-sportivi per gare di lavoro in acqua;

- formazione a tutti i livelli sportivi;
- formazione di unità cinofile da lavoro in superficie (macerie, valanghe, dispersi, difesa);
- addestramento di tutte le razze canine.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute opportune, come le compra-vendite e le permutate di beni mobili e di beni immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca purché solo sui beni sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri elimitati definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Articolo 3. NATURA

L'Associazione UCSN è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, apartitico ed aconfessionale; svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti, e non persegue, in alcun modo, finalità lucrative. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione UCSN ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali ed il materiale tecnico, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché ed all'atto dell'eventuale liquidazione.

Articolo 4. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5. SOCI

Sono soci della Associazione UCSN le persone fisiche la cui domanda d'iscrizione è stata accolta e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci si dividono in:

- **Soci fondatori:** sono coloro che sono intervenuti alla fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo;

- **Soci allievi:** sono coloro che sono in fase di addestramento per la formazione dell'Unità Cinofila da salvataggio, educazione di base e ricerca;

- **Soci operativi:** sono tutti i componenti le Unità cinofile di Salvataggio brevettate per il soccorso o, comunque, tutti i Soci che hanno una qualifica tecnico operativa, a giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo;
- **Soci onorari:** sono tutte le persone fisiche di maggiore età che si sono distinte per atti di particolare valore ed importanza comunque espliciti a vantaggio dell'Associazione e della collettività. La nomina è proclamata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- **Soci ordinari:** sono tutte le persone fisiche che intendono solo contribuire alla vita dell'Associazione in ossequio e nel rispetto del presente Statuto.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione;
2. dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

È compito del Consiglio Direttivo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio, secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad essere iscritto nel libro soci, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

Tutti i Soci durante qualsiasi manifestazione e/o brevetto (sportivo ed operativi) devono vestirsi con la divisa ufficiale e far indossare al proprio cane l'imbracatura, pena l'automatica esclusione dalla Associazione.

Articolo 6. QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

La quota associativa è così suddivisa:

- Quota di adesione socio
- Quota per l'addestramento

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile annualmente dietro versamento della quota sociale.

Articolo 7. PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono assicurati secondo le indicazioni dell'articolo 18 CTS.

L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 8. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 9. ESCLUSIONE/RECESSO/DECADENZA

L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o l'inosservanza del Regolamento sono causa di esclusione dalla Associazione.

in particolare il socio può essere escluso:

- per morosità se non ottempera alle norme statutarie e regolamentari;
- se arreca danni morali o materiali all'Associazione;
- se danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

La decisione di esclusione di un Socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei Soci.

Il recesso del Socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Decade automaticamente ed immediatamente dalla qualifica di socio chi non versa l'annuale quota associativa e/o non rispetta lo Statuto e/o il Regolamento.

Il Socio escluso e receduto deve restituire alla Associazione l'eventuale materiale preso o ricevuto in prestito e non ha diritto al rimborso delle quote versate.

L'ex-Socio che vuole rientrare a far parte della Associazione deve ripresentare la domanda di iscrizione ex novo.

Articolo 10. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- 2) da lasciti e donazioni diverse;
- 3) dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

Articolo 11. MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento delle finalità istituzionali la Associazione UCSN si avvale dei seguenti mezzi:

- 1) dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- 2) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 3) da eventuali contributi straordinari;
- 4) da versamenti volontari degli Associati;
- 5) da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Locali, degli Istituti di Credito e di altri Enti in genere;
- 6) da introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa di raccolta fondi consentita dalla Legge, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- 7) da lasciti o donazioni;
- 8) da contributi di imprese private;
- 9) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 10) da rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutto il materiale acquistato con il denaro versato dai Soci, ottenuto da Sponsor o donazioni private o da Enti pubblici o privati è di proprietà della Associazione UCSN.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome della Associazione UCSN.

Articolo 12. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Articolo 13. BILANCI

Entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale il consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico-finanziario, dell'esercizio medesimo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve rimanere affisso all'albo per i venti giorni successivi alla data di approvazione. Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Una volta approvato, è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 CTS in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (Art. 14 c.2 CTS);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Art. 14 c.1 CTS).

Articolo 14. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Associazione UCSN sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri.

L'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 15. ORGANI

Sono organi del Gruppo:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri degli organi sociali sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Articolo 16. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e deliberativo della Associazione UCSN ed è composta dai Soci Fondatori, Allievi, Operativi, Onorari ed Ordinari, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata in sedute ordinarie e straordinarie.

Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo e, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'Organo di controllo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci in regola; per deliberare occorre però il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dai due terzi dei Soci, previa richiesta scritta al Presidente, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera ai sensi art. 21 Codice Civile.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) scioglimento anticipato dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- c) nomina e determinazione dei poteri del/i liquidatore/i;
- d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo dandone informazione a tutti i Soci tramite affissione all'Albo tenuto presso la sede sociale e/o a mezzo mail almeno venti giorni prima della data convenuta, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Nelle Assemblee tutti i Soci hanno diritto di voto. Ciascun associato ha un voto. Sono accettate TRE deleghe per socio.

Articolo 17. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, scelto tra i Consiglieri già in essere a maggioranza dei votanti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Esso ha la rappresentanza legale anche di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può prendere tutte le decisioni di normale amministrazione o quelle che richiedono una risposta immediata e di tali decisioni il Presidente è tenuto a dare immediata comunicazione anche telefonica ad almeno due Consiglieri. Nella successiva riunione di Consiglio dovrà ratificare tale decisione, con ulteriore successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Il Presidente, in ogni Consiglio od Assemblea dei Soci, regola lo svolgimento del lavoro in conformità con le norme dello Statuto.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Può essere eletto Presidente il Socio con almeno 2 (due) anni di anzianità di appartenenza alla Associazione UCSN.

In assenza del Presidente, la carica viene temporaneamente assunta dal Vice Presidente e in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano per iscrizione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Articolo 18. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Associazione UCSN ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Il Consiglio, in particolare:

- Redige e approva il Regolamento da sottoporre all'assemblea;
- determina le linee guida della Associazione;
- individua le date e le scadenze interne;
- elegge le cariche al suo interno (Presidente, Vice Presidente, tesoriere e segretario)
- esamina le proposte di modifica allo Statuto;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sulla loro esclusione;
- convoca le Assemblee dei Soci;
- nomina i delegati che rappresentano il Gruppo all'esterno;
- promuove le azioni giudiziarie a tutela dell'Associazione o resistervi;
- determina la quota annuale associativa ed il termine entro il quale deve essere corrisposta.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e 2 (due) Consiglieri di cui uno con carica di Vice Presidente e uno con carica di Tesoriere oltre ad un Segretario/a (lo stesso consigliere può ricoprire anche più cariche ad eccezione di quella di presidente).

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; le cariche tutte all'interno del Consiglio sono gratuite; la rinuncia alla carica di Consigliere deve essere scritta, motivata e comunicata al Consiglio a mezza lettera raccomandata.

La candidatura di un Socio a Consigliere prevede l'appartenenza alla Associazione da almeno da 2 (due) anni, in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbia riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Tutti i Consiglieri hanno diritto ad un voto. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano. È ammessa una delega per Consigliere. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno un numero di Consiglieri pari alla metà più uno.

Tutte le decisioni devono essere approvate dalla maggioranza e deve redigersi apposito verbale.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

Il Consiglio Direttivo decade a seguito del venir meno della metà più uno dei suoi componenti eletti, per cessazione della carica di Presidente, per qualsiasi motivo; a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi causa.

Ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell'ambito delle medesime discipline praticate dall'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 19. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organ collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20. LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
Richiesta scritta al Presidente.

Articolo 21. CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza, questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

In ogni caso Foro competente ed esclusivo a decidere sarà quello di Firenze.

Articolo 22. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti i soci devono accettare la giustizia associativa così come disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti a esso ispirati.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte dei soci comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Articolo 23. RIMANDI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.